

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
Collegio dei Revisori dei conti

VERIFICA DEL FONDO ACCESSORIO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
PER L'ANNO 2011.

Con nota del Direttore generale prot. n. 8190 in data 31 gennaio 2013, l'Università degli studi di Padova ha trasmesso la documentazione concernente la costruzione del fondo del trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo (d'ora in poi PTA) per l'anno 2011, comprensiva della "Relazione tecnico-finanziaria" e di uno scambio di note fra la stessa Direzione generale (prot. n. 8132 in data 31 gennaio 2013) e le Organizzazioni sindacali FLC-CGIL, CISL, UIL-RUA e CSA-CISAL (email del 17 gennaio 2013), concernente il nuovo sistema di valutazione del personale. Tale documentazione integra quella trasmessa con nota del Servizio Relazioni sindacali prot. 29696 in data 1° giugno 2012, costituita dall'accordo di contrattazione n. 2/2011 sul salario accessorio 2011 del PTA dell'Ateneo, dalla relazione tecnico-finanziaria e da quella illustrativa, nonché dalla tabella di costruzione, con i relativi allegati integrativi.

Successivamente, in data 1° febbraio 2013, è stata consegnata nelle vie brevi, in occasione della riunione del Collegio svoltasi in pari data, copia conforme della delibera del Consiglio di amministrazione n. 254 del 17 dicembre 2012 (oggetto del citato scambio di corrispondenza), concernente "Sperimentazione della valutazione del personale tecnico amministrativo".

Da ultimo, in data 15 febbraio 2013, il Servizio Relazioni sindacali ha trasmesso nuovamente tutta la documentazione, allegando anche la "Relazione illustrativa" in stesura aggiornata.

* * *

Al riguardo il Collegio prende preliminarmente atto che la tabella di costruzione del fondo accessorio è la stessa a suo tempo trasmessa al Collegio con la citata nota del Servizio Relazioni sindacali prot. 29696 in data 1° giugno 2012 per analogo adempimento e sulla quale il Collegio ritenne di non poter esprimere una congrua valutazione (cfr. verbale n. 125 del 25 giugno 2012) per carente rappresentazione dell'applicazione dei presupposti giuridici previsti dalla nuova normativa in materia, "considerata la stretta connessione fra quadro giuridico di riferimento, modalità di erogazione dei trattamenti accessori e compatibilità delle risorse finanziarie in bilancio" dalla stessa prevista (in particolare, dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 - c.d. legge Brunetta - e dal decreto legislativo attuativo 27 ottobre 2009, n. 150, che ha profondamente innovato il decreto legislativo n. 165/2001, dalla legge n. 122 del 2010, nonché alle indicazioni fornite dal Dipartimento per la Funzione pubblica con la circolare n. 7 del 2010).

La sopravvenuta approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo della citata delibera n. 254/2012 appare idonea a superare l'impedimento rilevato in precedenza, in quanto dispone l'attuazione di un progetto di sperimentazione della valutazione del PTA, stabilendo conseguenti momenti di verifica dell'attuazione del sistema e di valutazione dei risultati ottenuti, nonché precisando le ricadute a seguito dell'adozione di tale sperimentazione.

Il Collegio prende comunque atto che la documentazione trasmessa, relativa al citato progetto di sperimentazione della valutazione del PTA, non consiste in un formale accordo fra le parti, secondo il classico schema negoziale giuslavoristico, ma di un incontro di volontà formalizzato tramite il già ricordato scambio di note sull'aspetto fondamentale della questione (valutazione del PTA), secondo usi più consoni ad accordi commerciali che non a quelli burocratici, che colma tuttavia la carenza impeditiva a suo tempo rilevata, rendendo al contempo la posizione dell'Ateneo al riguardo certa, definita ed accettata senza riserve da parte delle OO.SS. e quindi aggiuntiva dell'accordo intervenuto. Pertanto, qualora a quanto in proposito così concordato non fosse, in ipotesi, riconosciuta una specifica valenza pattizia, integrativa dell'accordo sottoscritto, il procedi-

[Handwritten signatures and initials]

mento posto in essere dovrebbe valere, quanto meno (valorizzandone in giusta misura il profilo sostanziale rispetto a quello formale), come applicazione della possibilità prevista dall'art. 40, comma 3 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, per effetto del quale l'Amministrazione può adottare un atto unilaterale che disciplini provvisoriamente la materia, qualora sussista l'impossibilità di raggiungere un accordo con le organizzazioni sindacali in sede locale.

Riguardo agli aspetti finanziari dell'accordo, il Collegio ha già preso atto, nella ricordata riunione del giorno 1° febbraio 2013, che l'ammontare totale delle risorse destinate al fondo accessorio PTA per l'anno 2011 è pari ad euro 3.203.741,81, oltre oneri accessori a carico dell'ente, pari ad euro 1.047.623,57, per un totale complessivo di euro 4.251.365,39.

A tale risultato si giunge sommando l'importo dei tre aggregati che compongono il fondo per il trattamento accessorio ed aggiungendo le "ritenute ente" (32,7%). In definitiva per le tre tipologie sono previsti rispettivamente i seguenti esborsi:

1	Progressioni economiche e per la produttività	€ 1.701.116,67
2	Retribuzione di posizione e di risultato del personale E.P.	€ 999.187,94
3	Compensi per lavoro straordinario	€ 503.437,20
	Totale al netto delle ritenute ente	€ 3.203.741,81
	Ritenute ente (32,7%)	€ 1.047.623,57
	Totale al lordo delle ritenute ente	€ 4.251.365,39

Rispetto a quanto previsto dall'accordo di contrattazione n. 2/2011, si rileva una differenza di euro 188.061,88 sulla voce "Progressioni economiche e per la produttività", indicate nell'accordo in euro 1.889.178,55 ed invece quantificate in tabella nella minor somma di euro 1.701.116,67, per cui occorrerà provvedere ad una equivalente riduzione per ricondurre l'importo alla sua corretta quantificazione da ultimo indicata.


I risparmi derivati da RIA (sub lettera m della tabella) sono attestati da un apposito allegato sottoscritto dal responsabile del Servizio, così pure l'elenco del personale cessato nell'anno 2010 e quello transitato in una categoria superiore.

La quantificazione del fondo è stata effettuata sulla base delle disposizioni normative e contrattuali succedutesi nel tempo e delle indicazioni fornite con alcune circolari della Ragioneria generale dello Stato.

Come è noto l'art. 1, commi 189 e 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto che a decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per la contrattazione integrativa non può eccedere quello dell'anno 2004, incrementato degli importi fissi previsti dai CC.NN.LL. che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004 ed inoltre, ai sensi del successivo comma 195, ha disposto che gli eventuali risparmi non possono essere utilizzati per incrementare i fondi in quanto destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Inoltre, l'art. 67, comma 5, della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel modificare il richiamato comma 189 della legge n. 266/2005, ha previsto che a decorrere dall'anno 2009 l'ammontare complessivo dei fondi "non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 (...) ridotto del 10 per cento".

In seguito, la disposizione di cui all'art. 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che nel periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo dei fondi "non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".



Trattandosi di oneri riferibili ad un anno ormai decorso, giova ricordare che i trattamenti economici accessori che sono stati erogati nelle more sono da considerarsi provvisori e quindi soggetti ad indispensabile conguaglio, una volta in cui la materia sarà definitivamente e compiutamente disciplinata.


Per quanto riguarda la copertura finanziaria degli oneri connessi alla determinazione del fondo per l'anno 2011, la stessa fa carico al cap. 1.02.02.12 del bilancio.

Si ricorda, infine, che la prossima volta la documentazione dovrà essere trasmessa utilizzando gli schemi ministeriali nel frattempo approvati.

Padova, 18 febbraio 2013.

Il Collegio dei revisori dei conti


dott. Roberto Benedetti



dott. Roberto Breda



dott. Uberto Dall'Aglio



dott. Ivano Oregio Catelan

